

CAMERA DEI DEPUTATI N. 767

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **LENOCI, GUADALUPI, MANCINI GIACOMO, LEZZI, MARANGONE, LANDI, ABATE**

Presentata il 19 novembre 1963

Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, agli insegnanti di ruolo di lingua straniera che completano le loro ore di insegnamento negli Istituti magistrali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 febbraio 1961, n. 128, all'articolo 2 dispone che gli insegnanti di lingue straniere che completano il loro servizio nei Ginnasi, inquadrati nei ruoli transitori (ruoli raggiunti senza esami di concorso) e quelli di ruolo *B* inquadrati nei ruoli ordinari (cioè, insegnanti non forniti di titolo di laurea, ma solo di diploma conseguito senza aver frequentato il quadriennale corso universitario) dal 1° luglio 1961 vengono assegnati al ruolo *A*.

Da tale beneficio vengono, quindi, esclusi gli insegnanti di lingue straniere di ruolo ordinario che, pur essendo forniti di titolo di laurea e pur essendo vincitori di concorso per esami, prestano servizio, a completamento di orario, negli Istituti magistrali.

Orbene, l'Istituto magistrale è Istituto di grado superiore proprio come il Ginnasio e l'insegnamento linguistico impartito nei due tipi di scuola è identico. Così identico che quando (prima della comparsa della scuola media) venivano banditi i concorsi, essi erano sempre abbinati, cioè, lo stesso esame di concorso valeva indistintamente per il Ginnasio e per il Magistrale; non si bandivano due concorsi distinti.

Se in quei concorsi risultavano vincitori concorrenti sforniti di laurea, costoro venivano inquadrati nel ruolo *B* (ruolo inferiore) sia nei Ginnasi che negli Istituti magistrali. Solo che negli Istituti magistrali venivano inquadrati nel ruolo *B* anche i laureati che non trovavano posto nei Ginnasi, e ciò per la ragione che mentre nel Ginnasio l'insegnamento veniva impartito per metà nell'inferiore (2^a e 3^a classe) e per metà nel superiore (4^a e 5^a classe), nel Magistrale i 4 corsi di insegnamento erano tutti in quella parte di Magistrale che per l'ordinamento di allora era considerata tutta « inferiore » (4 corsi inferiori e 3 superiori).

Da quando i primi 3 corsi del Ginnasio e del Magistrale furono staccati per formare la Scuola media, ciò che rimase del Ginnasio e del Magistrale divenne tutto « superiore », e quindi ruolo *A* (ruolo superiore), sicché oggi non c'è assolutamente più differenza di grado fra Ginnasio e Magistrale. Tanto è vero che i supplenti (diconsi: i supplenti) di lingue nel Magistrale sono pagati come nel Ginnasio e nel Liceo scientifico, cioè come quelli di ruolo *A* (ruolo superiore).

Si è così venuta a determinare una situazione assurda per cui un supplente è considerato, e pagato, come insegnante di ruolo

superiore, mentre un professore ordinario nello stesso istituto è considerato, e pagato, come insegnante di ruolo inferiore.

E l'assurdità di tale situazione si riscontra anche nel fatto che, in base alla succitata legge 28 febbraio 1961, n. 128, articolo 2, vengono considerati e pagati come di ruolo *A* (superiore) il professore ordinario non laureato e il professore di ruolo transitorio (cioè divenuto ordinario senza esame) solo perché il « caso » (e diciamo pure « il caso ») li ha posti a completare le ore di insegnamento della lingua straniera nel Ginnasio, mentre viene considerato, e pagato come di ruolo *B* (inferiore) l'insegnante laureato e vincitore di esame di concorso, solo perché lo stesso « caso » lo ha posto a completare le sue ore nel Magistrale.

Per quanto sopra esposto, si invoca, per ovvie ragioni di giustizia, che gli insegnanti di lingua straniera che completano le loro ore di insegnamento nel Magistrale siano anch'essi dichiarati di ruolo *A*, trovandosi essi nelle identiche, se non migliori, condizioni dei loro colleghi che completano l'orario nei Ginnasi.

Intanto, a parte il loro innegabile diritto al riconoscimento di parità come i loro colleghi del Ginnasio, si fa osservare che il numero di questi insegnanti di ruolo che completano l'orario del loro insegnamento negli Istituti magistrali è così limitato che la lieve maggiorazione di stipendio che si avrà per essi rappresenterà per il bilancio del Ministero una spesa di trascurabile entità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, che riconoscono il diritto al ruolo *A* agli insegnanti di ruolo di lingua straniera che completano il loro insegnamento nei ginnasi, devono intendersi applicabili anche agli insegnanti di ruolo di lingua straniera che completano le loro ore di insegnamento negli Istituti magistrali.

ART. 2.

Tale validità avrà decorrenza dalla stessa data fissata con la legge 28 febbraio 1961, n. 128, per gli insegnanti di lingue che completano il loro insegnamento nei ginnasi.